REGOLAMENTO (CE) N. 314/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 19.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Le offerte relative alla gara per la restituzione all'esportazione di riso a grani tondi, medi e lunghi A sono state respinte. Non occorre pertanto fissare, per il momento, una restituzione del dazio comune per il riso.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione ΙT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restitu- zioni (¹)	- -	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restitu- zioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	0		1006 30 65 9900	RO1	EUR/t	0
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	0			066	EUR/t	0
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	0			A97	EUR/t	0
1006 20 17 9000	_		_		1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	0
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	0		1000 70 07 7100	066	EUR/t	0
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	0		1006 30 67 9900	066	EUR/t	0
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	0		1006 30 97 9900	R01	EUR/t	0
1006 20 98 9000	_		_		1000 30 92 9100			
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	0			R02	EUR/t	0
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	0			R03	EUR/t	0
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	0			066	EUR/t	0
1006 30 27 9000 1006 30 42 9000	R01	EUR/t	0			A97	EUR/t	0
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	0			021 e 023	EUR/t	0
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	0		1006 30 92 9900	R01	EUR/t	0
1006 30 48 9000		LON				A97	EUR/t	0
1006 30 48 7000	R01	EUR/t	0			066	EUR/t	0
1000 30 01 7100	R02	EUR/t	0		1006 30 94 9100	R01	EUR/t	0
	R03	EUR/t	0			R02	EUR/t	0
	066	EUR/t	0			R03	EUR/t	0
	A97	EUR/t	0			066	EUR/t	0
	021 e 023	EUR/t	0			A97	EUR/t	0
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	0			021 e 023	EUR/t	0
	A97	EUR/t	0		1006 30 94 9900	R01	EUR/t	0
	066	EUR/t	0		1000 30 34 3300	A97	EUR/t	0
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	0			066	EUR/t	0
	R02	EUR/t	0		1006 30 96 9100	R01	,	
	R03	EUR/t	0		1000 30 90 9100	-	EUR/t	0
	066	EUR/t	0			R02	EUR/t	0
	A97	EUR/t	0			R03	EUR/t	0
1007 207 2000	021 e 023	EUR/t	0			066	EUR/t	0
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	0			A97	EUR/t	0
	066 A97	EUR/t EUR/t	0			021 e 023	EUR/t	0
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	0		1006 30 96 9900	R01	EUR/t	0
1000 00 00 7100	R02	EUR/t	0			A97	EUR/t	0
	R03	EUR/t	0			066	EUR/t	0
	066	EUR/t	0		1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	0
	A97	EUR/t	0		1006 30 98 9900	_	'	_
	021 e 023	EUR/t	0		1006 40 00 9000	_		_
			_					

⁽¹⁾ La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01 0 t, Insieme delle destinazioni R02 e R03 0 t, Destinazioni 021 e 023 0 t, Destinazioni 066 0 t, Destinazione A97 0 t.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

RO2 Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati arabi uniti, Oman, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirohizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Suriname, Guyana, Madagascar.